REGOLAMENTO (CEE) N. 3837/92 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3812/90 che stabilisce le modalità d'applicazione del meccanismo complementare agli scambi di prodotti lattiero-caseari importati in Portogallo in provenienza dalla Comunità dei Dieci e dalla Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 251,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3812/90 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3775/91 [4], stabilisce un massimale indicativo per il 1992 per le esportazioni di alcuni prodotti lattiero-caseari in Portogallo; che, tenuto conto delle possibilità d'esportazione in provenienza dalla Comunità a Dieci e dalla Spagna e al fine di proseguire la graduale apertura del mercato portoghese, è opportuno per il 1993 prevedere la fissazione dei massimali indicativi aumentandoli del 30 %; che a tal uopo occorre sostituire l'allegato del regolamento (CEE) n. 3812/90;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha formulato alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3812/90 è modificato come segue:

1) All'articolo 1, paragrafo 1, l'anno 1992 è sostituito da 1993.

2) Il testo dell'allegato è sostituito dal seguente:

« *ALLEGATO*

MASSIMALI INDICATIVI

(in tonnellate)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantità Comunità dei Dieci e Spagna
0406 90 21	Cheddar	221
0406 90 23	Edam	749
0406 90 77	Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsø	749
0406 90 79	Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	476 »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 15.
[4] GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 41.